



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXXIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

30 settembre 2021

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 30 del mese di settembre duemilaventuno alle ore 16,00 in Torino, in modalità mista (presenza + videoconferenza), sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 24 settembre 2021 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro FAVA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO

Sono assenti i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Mauro CARENA - Paolo RUZZOLA - Silvio MAGLIANO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 5 "Pinerolese"

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO METROPOLITANO. ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO.

ATTO N. DEL_CONS 70

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

Dato atto che, a seguito delle elezioni per la costituzione del Consiglio Metropolitan di Torino, svoltesi in data 9 ottobre 2016, l’Ufficio Elettorale Centrale della Città metropolitana di Torino, come risulta dal relativo verbale del 10 ottobre 2016, ha proclamato gli eletti, in numero di diciotto, alla carica di Consiglieri Metropolitan, e che in data 19 ottobre 2016 si è provveduto alla convalida degli stessi;

Premesso che:

- l’art. 3, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che “I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”;
- in forza dell’art. 6 del citato T.U.E.L. “I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.”;
- nell’ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 3/2000, l’autonomia statutaria – e regolamentare – degli enti locali è stata costituzionalizzata mediante la previsione del novellato art. 114 della Costituzione, tramite il quale il legislatore ha previsto, al comma 2, che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”;
- l’art. 1 comma 9 della citata Legge 7 aprile 2014 n. 56, dispone che “La Conferenza metropolitana adotta o respinge lo Statuto e le sue modifiche proposti dal Consiglio Metropolitan con i voti che rappresentano almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Rilevato che in data 26 febbraio 2020 il Consiglio Metropolitan ha approvato all’unanimità una mozione che impegnava la Sindaca Metropolitana all’Istituzione del Difensore Civico territoriale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 lo Statuto dell’Ente può prevedere l’istituzione del Difensore Civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di segnalare le disfunzioni, le carenze e i ritardi della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini;

Ritenuto opportuno, anche a seguito della mozione sopra citata e votata all’unanimità dal consiglio Metropolitan, istituire la figura del Difensore Civico della Città Metropolitana di Torino, provvedendo pertanto alla relativa modifica dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

Ritenuto inoltre, nell'ambito della modifica dello Statuto di disciplinare l'utilizzo del Gonfalone della Città Metropolitana e del distintivo del Sindaco/a della Città Metropolitana;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 23 settembre 2021;

Visto l'art. 1, comma 50, della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., il quale prevede espressamente che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, commi 8 e 9, della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Metropolitanò e della Conferenza Metropolitanò secondo cui le modifiche statutarie sono proposte dal primo alla seconda che le accoglie o le respinge, per poi, in caso di accoglimento, essere sottoposte all'approvazione definitiva da parte del Consiglio;

Preso atto che ai sensi della legge 24 aprile 2020 n. 27 il parere della Conferenza Metropolitanò è sospeso esclusivamente per quanto riguarda l'art. 1 comma 8 della legge 56/2014 e pertanto esclusivamente sui documenti di Bilancio e sul Piano Strategico, resta invece in vigore l'attività della Conferenza Metropolitanò, di cui all'art. 1 comma 9, che adotta o respinge l'adozione e/o le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio metropolitanò;

Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitanò;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

### **DELIBERA**

1. di proporre, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e dell'art. 50 dello Statuto metropolitanò, le modifiche dello Statuto della Città Metropolitanò di Torino come risulta dall'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di sottoporre, ai sensi dell'art. 1 comma 9, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e dell'art. 50 dello Statuto metropolitanò, alla Conferenza Metropolitanò le modifiche statutarie approvate con la presente deliberazione.

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitanò Marocco;*
- *l'intervento della Consigliera Grippo;*

*per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*

~~~~~

La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

ATTO N. DEL_CONS 70

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli 12

(Appendino - Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Fava - Grippo - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Tecco)

La delibera risulta approvata.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA  
Chiara Appendino

## MODIFICA STATUTO

| VECCHIO TESTO                                                                                                        | NUOVO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Art. 3 Stemma e Gonfalone</b></p> <p>1. La Città Metropolitana di Torino ha un proprio stemma e gonfalone.</p> | <p><b>Art. 3: Stemma, Gonfalone e <i>distintivo del Sindaco</i></b></p> <p>1. <i>La Città metropolitana ha, quali segni distintivi, uno stemma e un gonfalone approvati dal Consiglio metropolitano.</i></p> <p>2. <i>L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Città metropolitana..</i></p> <p>3. <i>Distintivo del Sindaco è una fascia di colore azzurro, con gli stemmi della Repubblica e della Città Metropolitana di Torino da portarsi a tracolla. Il Sindaco indossa la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.</i></p> <p>4. <i>L'esposizione del gonfalone è sempre accompagnata da quella della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea.</i></p> |

**Art. 49 bis - Difensore Civico**

1. La Città Metropolitana istituisce il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa con compiti di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, delle associazioni e delle imprese residenti nell'area metropolitana.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio metropolitano, dura in carica cinque anni e cessa dalla carica alla scadenza naturale dell'incarico o, anticipatamente, alla data di cessazione del Consiglio metropolitano. Può essere rinominato. Le modalità di nomina, le cause di inconferibilità e di incompatibilità, le prerogative, le modalità di esercizio delle funzioni e le indennità sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano.
3. Il Difensore Civico ha facoltà di richiedere informazioni ad ogni livello della struttura della Città Metropolitana senza alcuna preventiva autorizzazione. Gli uffici interpellati hanno l'obbligo di fornire al Difensore Civico le informazioni, i documenti e i dati richiesti e di facilitare l'adempimento del suo compito.